

**STAZIONE APPALTANTE
PROVINCIA DI MANTOVA****Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti**

Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova – tel. 0376/204232-372 – fax 0376/204280

e-mail: economato@provincia.mantova.it appalti@provincia.mantova.it

PROT. N° 9195/2018

MANTOVA, li 28.02.2018

DISCIPLINARE DI GARA**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI
RONCOFERRARO (MN) PER LA DURATA DI 24 MESI - CIG 73902134B1****PREMESSA**

In esecuzione della Determinazione del Responsabile Area Amministrativa del Comune di Roncoferraro n° 85 del 20.02.2018 e della Determinazione n° 93 del 21.02.2018 del Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova, ente delegato in qualità di stazione appaltante dal Comune di Roncoferraro, è indetta una gara mediante procedura aperta per l'appalto dei "Servizi cimiteriali del Comune di Roncoferraro per la durata di 24 mesi".

Il Comune di Roncoferraro ha sottoscritto con la Provincia di Mantova una "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle funzioni di stazione appaltante", approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con DGP n.89/2014 e successiva determinazione dirigenziale n. 905 del 30.10.2014 e per il Comune di Roncoferraro con DGC n. 48/2014.

In base alla suddetta Convenzione il Comune di Roncoferraro può avvalersi della Provincia di Mantova quale stazione appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; la Provincia di Mantova espleta pertanto, su delega del Comune di Roncoferraro ed in nome e per conto di esso, la presente procedura di appalto dei servizi cimiteriali. Una volta perfezionata la procedura di aggiudicazione pertanto il Comune di Roncoferraro, committente del servizio, recepirà le risultanze della gara e instaurerà un rapporto diretto con l'appaltatore dei servizi cimiteriali alle condizioni offerte dalla stesso in sede di gara, provvedendo alla sottoscrizione di apposito contratto.

NB)

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La **Provincia di Mantova**, di seguito denominata "Stazione Appaltante", utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma Sintel, nonché al quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

1 - SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROCEDURA

Denominazione e Indirizzo stazione appaltante	PROVINCIA DI MANTOVA Via P.Amedeo n. 30/32 46100 Mantova (MN)
Denominazione e Indirizzo Ente Committente	COMUNE DI RONCOFERRARO Via Roma n. 11 46037 Roncoferraro (MN)
Tipologia della procedura	Procedura aperta ex art. 59 c. 1 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Oggetto dell'affidamento	Appalto dei servizi cimiteriali del Comune di Roncoferraro (MN)
Codice CPV	98371110-8
Codice NUTS	ITC4B
Codice CIG	73902134B1
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.2 e 3 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valore totale della procedura	L'importo dell'affidamento è pari ad Euro 180.000.00 (IVA esclusa) come meglio precisato al successivo paragrafo 3.3) " <i>Valore dell'affidamento</i> " del presente Disciplinare di gara
Termine di presentazione offerta	Ore 16.00 del 26 MARZO 2018
Responsabile Unico del Procedimento	Signoretti Monica - Responsabile Area Amministrativa del Comune di Roncoferraro

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. All. 1/a Domanda di partecipazione impresa singola
4. All. 1/b Domanda di partecipazione RTI, Consorzi ordinari
5. All. 1/c Domanda di partecipazione rete di imprese
6. All. 2 Documento di gara unico europeo (DGUE)
7. All. 3 Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
8. All. 4 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Dichiarazione
9. All. 5 Modulo offerta tecnica
10. All. 6 Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera
11. All. 7 Dichiarazione impresa ausiliaria (<i>in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento</i>)
12. All. 8 Patto di Integrità
13. All. 9 Relazione Illustrativa
14. All. 10 Computo Metrico Estimativo

15. All. 11 Elaborato Costo della manodopera
16. All. 12 DUVRI
17. All. 13 Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel

3 - INFORMAZIONI GENERALI

3.1 – Descrizione/Oggetto dell'affidamento

La presente procedura ha per oggetto l'appalto dei **SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RONCOFERRARO (MN)**.

Nello specifico l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi e forniture necessari per l'esecuzione di operazioni cimiteriali e precisamente:

- tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, ricognizioni, estumulazioni-condizionamenti, cremazioni, traslazioni
 - raccolta-trasporto e smaltimento dei materiali inerti di risulta dalle operazioni di demolizione e/o costruzione che si rendessero necessari per effettuare le esumazioni o estumulazioni
 - ricevimento salme
 - pulizia dei luoghi di inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione
 - spalatura neve
 - smaltimento dei rifiuti classificati urbani o assimilabili
 - pulizia caditoie e svuotamento dei sifoni
 - manutenzione delle aree cimiteriali e, in particolare, manutenzione di viali, vialetti, aree destinate a campo comune e aree vuote compresa la fornitura di pietrisco lavato e croci,
- come meglio dettagliate all'art. 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Il servizio relativo alla gestione dei Servizi Cimiteriali è classificato a tutti gli effetti "Servizio Pubblico" o di "Pubblica Utilità" e per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto od abbandonato.

Le prestazioni richieste nel presente appalto sono considerate tutte prestazioni principali, ai sensi dell'art.48, c.2, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

Si precisa, ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che allo scopo di assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità del servizio, considerata la sua particolare natura, il presente affidamento non può essere suddiviso in lotti.

Le condizioni tecniche, giuridiche, le caratteristiche, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere il servizio oggetto dell'affidamento, sono specificatamente riportati nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore le prestazioni, oggetto del presente affidamento, non vengano espletate nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato, verranno applicate le penali di cui all'articolo 12) del Capitolato stesso con le modalità ivi descritte.

- **CIG** (Codice Identificativo gara) attribuito al presente intervento: **CIG 73902134B1**

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato all'art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

3.2 – Durata del contratto

L'affidamento del servizio avrà la durata di **anni 2 (due)**, con decorrenza dalla data di consegna del servizio.

L'avvio dell'esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall'art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per garantire continuità al servizio.

L'Amministrazione si riserva di prorogare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il periodo di massimo di cinque mesi necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune committente.

3.3 – Valore dell'affidamento

L'importo complessivo del servizio oggetto del presente Disciplinare di Gara per l'appalto dei servizi cimiteriali per l'intero periodo di due anni, ammonta a presunti **Euro 180.000,00** (*Euro centoottantamila/00*) (IVA esclusa) di cui **Euro 177.720,00** (*Euro centosettantasettemilasettecentoventi/00*) (IVA esclusa) a base di gara ed **Euro 2.280,00** (*Euro duemiladuecentottanta/00*) (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Comune committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario ad individuare il nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art.106, c.11 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. Il valore per l'eventuale ulteriore proroga del contratto, per il periodo massimo di cinque mesi, nelle more della nuova aggiudicazione, è stabilito in Euro 37.500,00, IVA esclusa, oltre € 475,00 per oneri della sicurezza per l'importo complessivo di € 37.975,00.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo stimato del contratto potrà essere pari ad Euro 217.975,00, IVA esclusa.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n.123/2007 ed al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si è provveduto alla redazione del DUVRI in quanto nell'esecuzione del servizio sono presenti rischi di interferenza. L'incidenza degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, è stata stimata in € 2.280,00 sull'importo biennale del contratto e in € 475,00 sull'importo stimato per l'eventuale proroga.

Il corrispettivo dell'appalto e le modalità di pagamento sono stabilite dal Capitolato.

Il costo della manodopera sull'importo del presente affidamento risulta stimato nella misura del 60,250% (pari a circa € **107.076,50**) come da Elaborato "Costo della manodopera".

3.4 – Luogo di esecuzione del servizio

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere svolte presso i cinque cimiteri ubicati nel territorio del comune di Roncoferraro e nello specifico presso:

- il cimitero di Roncoferraro, sito in via Livelli;
- il cimitero di Governolo, sito in viale Rimembranze;
- il cimitero di Barbasso, sito in via Rodoni;
- il cimitero di Cadé, sito in Strada Fosso Chiozzo;
- il cimitero di Nosedole, sito in via f.lli Cavassori.

3.5 - Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, lett. a, b, c, d, e, f, g del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare di Gara.

- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
- operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani e società anche cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei**), e) (**consorzi ordinari di operatori economici**), f) (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e g) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, comma 2, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

- operatori economici con **sede in altri Stati membri dell'Unione Europea**, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice e di cui all'articolo 62, del D.P.R. n. 207/2010, nonché del presente Disciplinare di Gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

3.5.1.) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e Geie

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti di cui all'art. 45, comma 2 **lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lett. e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.), lett. g) (Geie)** del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono presentare offerta anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione Raggruppamenti temporanei – Consorzi ordinari - Geie”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/b)**; tale Domanda di partecipazione, qualora non sia stato già conferito il mandato, dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i Geie e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; qualora sia stato già conferito il mandato, la Domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*;
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o Geie dovrà distintamente compilare e sottoscrivere digitalmente il **D.G.U.E. “Documento di gara unico europeo” (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.1);
 - l'offerta tecnica e l'offerta economica, qualora non sia stato già conferito il mandato, dovranno essere sottoscritte digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i Geie; qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte digitalmente solo dall'impresa mandataria *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o Geie.
- Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o Geie di indicare in sede di gara le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete. Resta fermo che *“La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”*.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

3.5.2.) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, **lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)**, e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, **lett. c) del citato decreto (consorzi stabili)** sono tenuti ad indicare, in

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- **Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 12.1).**
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

3.5.3.) Partecipazione di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f).

- A norma dell'art. 48, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo art. 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del citato decreto.
- Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese retiste interessate all'affidamento, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- dovrà essere allegata **la copia scansionata del contratto di rete**, che già reca il mandato a favore dell'organo comune e che pertanto integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;
- sottoscrizione digitale dell'offerta tecnica e dell'offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all'affidamento.

Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- dovrà essere presentata specifica **"Domanda di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete"**, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese retiste interessate all'affidamento, tramite la compilazione dello schema allegato al presente Disciplinare di gara (**Allegato n. 1/c**);
- ciascuna delle imprese retiste facenti parte del raggruppamento dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 2) e il Modulo Allegato 3)**

“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”
secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei;

- sottoscrizione digitale dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte di tutte le imprese retiste interessate all’affidamento;
- sottoscrizione dell’impegno che, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, sarà conferito **mandato collettivo speciale e irrevocabile con rappresentanza** ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara che potrà avere alternativamente la forma di:
 - scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del CAD;
 - scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle di cui al punto precedente.

Tale impegno potrà essere dimostrato producendo la suddetta scrittura privata nella forma di originale, se firmata digitalmente, o mediante copia scansionata

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

l’aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda di partecipazione (*Allegato 1/c*), l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate e sottoscritte digitalmente dall’organo comune assieme alla copia scansionata del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l’organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

Dovranno inoltre essere osservate inoltre le seguenti formalità:

- ciascuna delle imprese retiste dovrà distintamente compilare il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e il **Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** secondo le modalità indicate per i raggruppamenti temporanei.

NB)

Parimenti, come precisato nella citata Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e li attestino in conformità alla vigente normativa.

3.5.4.) Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale

- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia scansionata dell’autorizzazione del giudice delegato.
- Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 110, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre alla autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - a) la **dichiarazione sottoscritta digitalmente** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’affidamento, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e del Comune committente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’affidamento e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto;
 - b) il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (*Allegato n. 2*) e il **Modulo Allegato 3) “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.”** debitamente compilato e sottoscritto dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

3.5.5.) Partecipazione di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea

- Possono partecipare alla presente gara operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Tali operatori economici dovranno presentare, in lingua italiana, tutta la documentazione prevista per la partecipazione alla presente gara.
- Per tali operatori economici l'esistenza del requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara sarà accertata, ai sensi e per gli effetti del citato art. 62 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi; tale documentazione dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
- E' ammessa la partecipazione di operatori economici di Paesi terzi, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nei limiti previsti dal citato articolo.

3.6 – Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di seguito indicati:

Requisiti di carattere generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) <i>(compilare Parte III Sez. A, B, C, D del DGUE)</i>	Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: - del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; - di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. <u>NB)</u> Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, <u>devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017</u> cui si rinvia integralmente. Pertanto, <u>a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato</u>, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai: • membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (<i>Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza</i>); • membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione"; • membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza"; • altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (<i>come Institori e</i>
---	--

	<i>Procuratori ad negotia)</i> • altri soggetti muniti di poteri di direzione (<i>come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa</i>); • altri soggetti muniti di poteri di controllo (<i>come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001</i>) La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo <i>Allegato 3)</i> (o <i>conformemente ad esso</i>) da parte di tutti i concorrenti (<i>comprese le mandanti</i>) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio e da parte delle eventuali imprese ausiliarie. Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. • Ai sensi di quanto previsto <u>dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali)</u> la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. • Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (<i>abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001</i>).
--	--

- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del

	D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Roncoferraro. Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2017, come allegato alla documentazione di gara (<i>Allegato 8</i>).
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. A – Punti 1 e 2 del DGUE)	1. Iscrizione, per attività od oggetto sociale inerente all'oggetto della presente procedura, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell'apposito Albo; 2. iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Categoria 4: "Raccolta e trasporto di speciali non pericolosi". <u>Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:</u> - il requisito di cui al n.1. deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio; - il requisito di cui al n.2 deve essere posseduto dal consorzio e/o dalla/dalle consorziata/e indicata/e per l'esecuzione del servizio. <u>Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici o Geie di cui all'art.45, lettere d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituiti o da costituirsi:</u> - il requisito di cui al n.1 deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio costituito o costituendo; - il requisito di cui al n.2 deve essere posseduto dalla impresa mandataria/capogruppo. Nell'ipotesi di reti di imprese: - il requisito di cui al n.1. deve essere posseduto da ciascuna impresa retista - il requisito di cui al n.2 deve essere posseduto dall'impresa retista che esegue il servizio N.B. Qualora il concorrente singolo o raggruppato, pur essendo in possesso del requisito di cui al n.2 – ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI – Categoria 4, intenda subappaltare il servizio

	di trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, deve necessariamente dichiarare il SUBAPPALTO di tali attività in sede di partecipazione alla gara. In tal caso, poiché l'attività in questione rientra tra le attività cd. "a rischio di infiltrazione mafiosa", ex art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012, dovrà, altresì, dichiarare in sede di partecipazione alla gara la terna dei subappaltatori entro i limiti e con le modalità indicate al paragrafo 6) del presente Disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. B – Punti 2a e 3, se pertinente, del DGUE)	Il requisito minimo di capacità economica e finanziaria, come sotto indicato, è stato fissato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83, comma 4, e 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del valore complessivo dell'affidamento, nonché della specificità e delle prestazioni richieste. 1) aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo per "servizi cimiteriali" riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014, 2015, 2016 non inferiore a € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) IVA esclusa. <u>Nel caso di consorzi di cui alla lett. b) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.</u> <u>Nel caso di consorzi di cui alla lett. c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento del requisito in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</u> <u>Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici di cui all'art.45, lettere d), e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere complessivamente posseduto dall'intero raggruppamento o consorzio con le seguenti modalità:</u> - dalla mandataria, o dalla concorrente indicata come tale, nella misura minima del 60%, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese mandanti. Il fatturato annuo specifico deve essere dimostrato con riferimento ad ognuno dei tre esercizi o con riferimento agli esercizi effettivamente disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico.
Capacità tecniche e professionali (art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) (compilare Parte IV Sez. C – Punto 1b del DGUE)	- aver svolto con buon esito, almeno n. 1 (un) "servizio cimiteriale" nel triennio 2014-2015-2016 in Comuni con classe demografica non inferiore a quella prevista dall'art. 156, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (popolazione residente compresa fra 5.000 e 9.999 abitanti). <u>Nel caso di consorzi di cui alla lett. b) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso.</u> <u>Nel caso di consorzi di cui alla lett. c) dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento del requisito in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</u> <u>Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di operatori economici o Geie di cui all'art.45, lettere d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,</u>

	<u>costituiti o da costituirsi</u> , il suddetto requisito deve essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale.
--	--

Ai fini della presente procedura, per la particolare tipologia di servizi in affidamento è ammessa la partecipazione dei soli raggruppamenti di tipo orizzontale.

3.7 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'articolo 216 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

3.7.1 - Modalità' di comprova dei requisiti di partecipazione

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'Allegato XVII, verranno utilizzati i seguenti mezzi di prova:

- *copia conforme o dichiarata conforme delle fatture quietanzate che attestino, per il triennio **2014-2015-2016**, la realizzazione di un fatturato specifico minimo annuo per "servizi cimiteriali", non inferiore ad **€ 60.000,00** (Euro sessantamila/00), IVA esclusa*

Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'Allegato XVII, verranno utilizzati i seguenti mezzi di prova:

- *certificato di regolare esecuzione comprovante l'avvenuta esecuzione, con buon esito, di almeno **n. 1 (un) "servizio cimiteriale"** nel triennio **2014-2015-2016** in Comuni con classe demografica non inferiore a quella prevista dall'art. 156, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (popolazione residente compresa fra 5.000 e 9.999 abitanti)*
Tale certificato, pena l'inammissibilità dello stesso, deve:
 - *descrivere l'oggetto del contratto;*
 - *indicare le date di inizio e termine delle attività;*
 - *indicare il valore del contratto cui si riferisce;*
 - *indicare il committente*

4 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

4.1 - Garanzia provvisoria

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'offerta deve essere corredata da una **garanzia fideiussoria** di natura accessoria, denominata **“garanzia provvisoria” intestata al Comune di Roncoferraro** pari al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento (**€ 3.600,00**).
- Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
 - **in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso il Tesoriere del Comune di Roncoferraro MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di Roncoferraro, Via Cesare Battisti n. 35 - IBAN IT 55 K 01030 57895 000010043703 intestato al Comune di Roncoferraro;
 - **mediante garanzia fideiussoria** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- Ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione al concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che verrà stipulato con il Comune di Roncoferraro. Tale obbligo non trova applicazione nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- **NB) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.**
- A comprova dell'avvenuta costituzione della suddetta garanzia provvisoria l'operatore economico deve allegare i documenti in formato elettronico con firma digitale del **soggetto autorizzato ad impegnare il garante**, come da indicazioni contenute al successivo paragrafo 12.1) *“Documentazione amministrativa – Step 1”* del presente Disciplinare di gara.

NB: QUALORA IL GARANTE SIA IMPOSSIBILITATO AD EMETTERE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA O LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE, IL CONCORRENTE POTRA' PRODURRE UNA COPIA SCANSIONATA DELLA POLIZZA STESSA, O DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA, FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO CONCORRENTE

- La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'appaltatore o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fidejussoria/fidejussione bancaria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- Nel caso di partecipazione alla gara di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora si tratti di *“rete dotata di organo comune e soggettività giuridica”* la garanzia provvisoria va intestata alla rete così come iscritta nel registro della CCIAA, in tutti gli altri casi (*“rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica”* *“rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune”*) la garanzia provvisoria va intestata a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara.
- In considerazione della particolare modalità di espletamento della presente procedura si precisa che

l'eventuale erronea intestazione della garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante Provincia di Mantova anziché del Comune di Roncoferraro committente del servizio, non sarà considerata motivo di esclusione dalla gara, in quanto sarà consentito alla ditta che ha presentato la suddetta garanzia di modificarne l'errata intestazione.

4.2 - Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicatario è obbligato a costituire **a favore del Comune di Roncoferraro**, una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune committente.
- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario. Il committente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

4.3 – Riduzione dell'importo delle garanzie provvisoria e definitiva

- Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.*

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni”.

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- Per fruire delle suddette riduzioni, le imprese partecipanti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando copia scansionata del documento di certificazione o idonea autocertificazione, firmata digitalmente.
- In caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, per poter usufruire delle riduzioni sopra indicate le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al RTI o al Consorzio.
- Le riduzioni sopra indicate si applicano, altresì, alla garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

4.4 - Coperture assicurative

L'impresa affidataria del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi richiesti, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d'opera a qualunque titolo impiegati dall'impresa affidataria per l'esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.

A tale fine, in ogni caso prima della data d'inizio del servizio, l'impresa affidataria è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell'intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto del servizio, comprese - quand'anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel Capitolato.

La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d'opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto dell'affidamento.

L'anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

- euro 3.000.000,00 per sinistro;

- euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell' Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

In caso di aggiudicazione dell'appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell'interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.

N.B.:

- Le fidejussioni per la garanzia provvisoria e per la garanzia definitiva (*opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ.*) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

5 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento, di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecniche e professionale per partecipare alla presente gara.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto. Parimenti, ai sensi dell'art. 89 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è ammesso il ricorso all'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II del "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (Allegato 2), contenente le seguenti dichiarazioni:

- **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - l'indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

- **Dichiarazione resa e sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modello (*Allegato 7*), con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso il Comune di Roncoferraro a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
 - b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- **"Documento di gara unico europeo (DGUE)"** (*Allegato 2*), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:
 - **Parte II - Sezione A** "Informazioni sull'operatore economico" - (*riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali*) – **Sezione B** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";
 - **Parte III** – *Tutte le sezioni*;
 - **Parte IV**
Sezione A "Idoneità":
 - *Punto 1* - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;**Sezione B "Capacità economica e finanziaria"** solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento:
 - *Punto 2a*
 - *Punto 3 (se pertinente)***Sezione C "Capacità tecniche e professionali"** solo nel caso in cui i requisiti relativi a tale sezione siano oggetto di avvalimento:
 - *Punto 1b*
 - **Parte VI** "Dichiarazioni finali"
- **Modulo Allegato 3) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i."** resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria

L'Allegato 7), il D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2) e l'Allegato 3) devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria e ad essi va allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 213, comma 13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (*art.89, comma 5*);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (*art.89, comma 7*);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (*art.89, comma 8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (*art.89, comma 9*);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì

l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9).

6 – SUBAPPALTO – SUBAFFIDAMENTI – OBBLIGO ISCRIZIONE WHITE LIST - RISPETTO PATTO DI INTEGRITÀ

6.1 – Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

In particolare qualora il concorrente singolo o raggruppato, pur essendo in possesso del requisito di ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI – Categoria 4, intenda subappaltare il servizio di trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, deve necessariamente dichiarare il SUBAPPALTO di tali attività in sede di partecipazione alla gara, entro i limiti e con le modalità indicate nel presente paragrafo.

In tal caso poiché l'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi rientra tra le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012, il concorrente dovrà indicare la terna dei subappaltatori, compilando l'apposita sezione del DGUE – Parte II sez. D, nonché allegare, per ciascun subappaltatore il relativo DGUE, come nel riquadro sotto riportato. I subappaltatori, indicati nella terna, devono essere iscritti alla white list.

NB) Eventuale indicazione della terna di subappaltatori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico concorrente qualora intendesse subappaltare taluna delle c.d. *“attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa”* deve obbligatoriamente indicare in sede di offerta, (compilando l'apposita **Sezione D della Parte II** *“Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”* del D.G.U.E. - Allegato 2), **una terna di subappaltatori.**

L'indicazione della suddetta terna è subordinata alle seguenti due condizioni:

1. che si tratti di subappalto come definito dall'art. 105 c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;

2. che si tratti di subappalto di attività, ai sensi dell'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e precisamente:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La terna deve essere indicata per ognuna delle attività, sopra riportate, per cui si prevede l'affidamento in subappalto.

Qualora l'affidamento di una delle attività sopra elencate, di cui all'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, non costituisca subappalto, non ricorrendo le condizioni di cui al punto 1, bensì un semplice subaffidamento, come indicato al successivo paragrafo 6.2), non è richiesta l'indicazione della terna in sede di gara, fermo restando, per il subaffidatario, l'obbligo di iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura.

Gli operatori economici indicati nella terna:

- devono essere iscritti negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list) istituiti presso le Prefetture, come meglio specificato al successivo paragrafo 6.3);

- non devono partecipare alla procedura per l'affidamento del presente appalto, pena l'impossibilità di essere affidatari del subappalto;

- devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sono tenuti a compilare e sottoscrivere il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (*Allegato n. 2*) fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II[^], dalla Parte III[^], dalla Parte IV[^] sezione A - Punto 1) e dalla Parte VI[^], come meglio precisato al successivo paragrafo 12.1).

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti: in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare che non vi siano elementi di collegamento o comunque situazioni distorsive della concorrenza.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa indicazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (*trenta per cento*) dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare, compilando l'apposita sezione del "**Documento di gara unico europeo (DGUE)**" (*Allegato n. 2*);
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analogha dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

Resta inteso che, qualora l'affidatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, o qualora l'affidatario del subappalto abbia partecipato alla procedura di appalto anche in qualità di concorrente, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'affidamento in subappalto dei servizi o di parti di servizi compresi nell'affidamento, di cui al presente Disciplinare di gara, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 - comma 4 e comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte del Comune di Roncoferraro, in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore presentata alla Provincia di Mantova, da questa istruita e successivamente trasmessa al citato Comune, entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune committente sono

ridotti della metà.

L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla stazione appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

Il Comune committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Comune committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in deroga a quanto previsto al periodo precedente, il Comune committente provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tal caso è, pertanto, fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento del servizio previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (*prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori*) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini della dichiarazione di subappalto, l'operatore economico dovrà compilare il Documento di gara Unico Europeo (Allegato 2) - Parte II - Sezione D "*Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento*", come indicato al successivo *paragrafo 12.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - STEP 1.*

6.2 – Subaffidamenti

Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi del citato art.105, c.2, l'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione, sarà tenuto a darne specifica comunicazione al Comune committente, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:

- contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere presso la sede dove si svolge il servizio;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

- Non si configurano inoltre come attività affidate in subappalto le categorie di forniture e servizi indicate nell'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., Con riferimento ad esse l'appaltatore, prima dell'inizio delle singole prestazioni, deve comunque:
 - effettuare apposita comunicazione al Comune committente dell'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (art.105, c.3, lett.a);
 - depositare presso il Comune committente, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di appalto.

6.3 – Obbligo iscrizione alle White List

- Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).
- La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle white list tenute dalle competenti Prefetture.

- Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

6.4 – Rispetto Patto di Integrità

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova"** che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità trova applicazione in tutte le procedure espletate dalla Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante, in nome e per conto proprio, nonché per delega di altri soggetti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (*Modulo Allegato 8*), sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara.
- La mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta digitalmente dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- il Patto di Integrità verrà sottoscritto anche dal Comune di Roncoferraro, ente committente del presente appalto, e costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'ente committente di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sia dalla Provincia di Mantova che dall'ente committente, sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

7 – OBBLIGO DI VERSAMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'A.N.AC.

I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità **n. 1300 del 20 dicembre 2017** e relative istruzioni operative (www.anticorruzione.it) con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di **Euro 20,00 (venti/00)**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG 73902134B1**) alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **on-line** mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.
- **(per i soli operatori economici esteri)**
Pagamento, anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

A dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta del versamento.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

8 - FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del presente affidamento è finanziato per **€ 225.000,00 (IVA compresa)**, tramite risorse proprie del Comune di Roncoferraro.

Il corrispettivo delle prestazioni sarà versato con le modalità previste all'art. 5) “*Corrispettivi e Modalità di Pagamento*” del Capitolato ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia, con la precisazione che sull'importo netto progressivo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune committente del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'affidatario, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo **(CIG 73902134B1)**. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'affidatario, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare al Comune committente, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'affidatario sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- Il Comune committente verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'affidatario con i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, il Comune committente provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'affidatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (subfornitura, nolo, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione da parte del Comune committente, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere il Comune committente in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune committente.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

10 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -- MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto in oggetto verrà aggiudicato mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n° 827.

L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 c. 2 e 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., **con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come di seguito indicato:

Elementi di valutazione	Punteggio massimo conseguibile
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Punteggio complessivo elementi di valutazione	100

In particolare verranno presi in considerazione gli elementi di valutazione secondo il Sistema di Valutazione (*qualitativa e quantitativa*) di cui alla Tabella sotto riportata:

OFFERTA TECNICA = MASSIMO PUNTI 70

A. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI IN RELAZIONE AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ED AL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fino a punti 30

A.1 - Metodologia

fino ad un massimo di punti 15

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo preciso, convincente ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Nello specifico, con riguardo al presente elemento di valutazione, il concorrente dovrà descrivere:

- le modalità di svolgimento e le soluzioni organizzative del servizio, con particolare riferimento allo schema organizzativo che si intende approntare in rapporto ai compiti, funzioni e obiettivi del servizio medesimo;
- le attrezzature che si intendono impiegare nell'esecuzione del servizio,

nel rispetto delle prescrizioni minime contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Computo Metrico Estimativo.

Saranno valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice le offerte dei concorrenti che proporranno metodologie organizzative e strumentali consone al luogo in cui si opera, volte alla riduzione delle emissioni sonore durante l'esecuzione del servizio, alla pulizia ed al decoro durante lo svolgimento delle operazioni oggetto del servizio; sarà inoltre valutato positivamente il livello di specifica dotazione di mezzi e attrezzature che il concorrente mette a disposizione per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento, in quanto si dimostra che tale dotazione consente di garantire un elevato standard qualitativo delle varie prestazioni in rapporto all'innovazione ed alle caratteristiche delle attrezzature possedute.

A.2 - Organizzazione

fino ad un massimo di punti 15

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di organizzazione e di qualità del concorrente.

Nello specifico, con riguardo al presente elemento di valutazione, il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione del gruppo di lavoro con riferimento in particolare alle mansioni ed alle Qualifiche degli operatori impiegati, ai livelli di responsabilità in funzione delle operazioni descritte nel Capitolato; in particolare sarà valutato positivamente:

- il Sistema organizzativo adottato per ovviare alle assenze di personale per qualsiasi motivo compresa la gestione emergenze;
- l'eventuale adozione di procedure di autocontrollo dei servizi richiesti nel Capitolato, con riferimento alla rilevazione delle presenze del personale ed al rilievo degli standard di qualità.

B. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

fino a punti 16

B.1 – Prestazioni che i concorrenti intendono offrire senza aumento di costi

Con riguardo al presente elemento di valutazione, il concorrente dovrà descrivere le prestazioni che intende offrire senza aumento di costi per il Comune committente.

Saranno valutate positivamente dalla Commissione giudicatrice le proposte dei concorrenti che offriranno il maggior numero annuale delle seguenti operazioni cimiteriali:

B.1.1. Esumazioni di salme con eredi ignoti min 1/anno - max 4/anno max punti 4

Il concorrente dovrà indicare il numero di esumazioni annuali che intende svolgere gratuitamente; verrà assegnato un punto per ogni esumazione offerta;

B.1.2 Estumulazioni di salme con eredi ignoti min 1/anno - max 4/anno max punti 4

Il concorrente dovrà indicare il numero di estumulazioni annuali che intende svolgere gratuitamente; verrà assegnato un punto per ogni estumulazione offerta;

B.1.3 Inumazione di persone indigenti min 1/anno - max 4/anno max punti 4

Il concorrente dovrà indicare il numero di inumazioni annuali che intende svolgere gratuitamente; verrà assegnato un punto per ogni inumazione offerta;

B.1.4 Tumulazione di persone indigenti min 1/anno - max 4/anno max punti 4

Il concorrente dovrà indicare il numero di tumulazioni annuali che intende svolgere gratuitamente; verrà assegnato un punto per ogni tumulazione offerta.

C. MIGLIORIE

fino a punti 24

C.1 – Migliorie che i concorrenti intendono offrire senza aumento di costi

Con riguardo al presente elemento di valutazione, il concorrente dovrà descrivere le migliorie che intende offrire senza aumento di costi per il Comune committente.

C.1.1) Manutenzione cura pulizia tombe abbandonate

Verrà assegnato un punteggio pari a 6 punti al concorrente che si impegna ad eseguire gratuitamente la manutenzione cura e pulizia delle tombe abbandonate. punti 6

C.1.2) Aggiornamento cartografico delle planimetrie dei cimiteri su supporto informatico punti 7

Verrà assegnato un punteggio pari a 7 al concorrente che si impegna ad eseguire gratuitamente l'aggiornamento cartografico delle planimetrie su supporto informatico.

C.1.3) Servizio di disinfestazione punti 5

Verrà assegnato un punteggio pari a 5 al concorrente che si impegna a prestare il servizio di disinfestazione, comprendente sia attività programmate che straordinarie (a richiesta), consistente nell'esecuzione di tutte le attività di ispezione, controllo, monitoraggio e interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di muridi (es. ratti, topi), insetti (es. zanzare, vespe, mosche, blatte, processionarie, ecc.) e rettili che possano pregiudicare l'agibilità e il decoro dei luoghi e delle aree del complesso cimiteriale.

C.1.4) Progettazione e realizzazione pozzo ceneri nel cimitero di Roncoferraro punti 6

Al fine di ottimizzare l'esecuzione delle le operazioni cimiteriali, verrà assegnato un punteggio pari a 6 al concorrente che si impegna a progettare un pozzo per la dispersione delle ceneri risultanti da cremazione all'interno del Cimitero di Roncoferraro aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO CENERI: manufatto in cemento armato vibrato finito in graniglia di marmo colorato, dotato di coperchio in acciaio inox verniciato a forno con chiusura a lucchetto, interno cavo, basamento in c.a., posato su idonea fossa disperdente con ciottoli.

PANCHINE: fornitura e posa di due panchine in marmo bianco dimensioni minime 200*50*40

PAVIMENTAZIONE: la pavimentazione esterna dovrà essere in autobloccanti grigi, racchiusi perimetralmente da idonei cordoli, per una superficie minima di mq 25,00.

Il concorrente, che si impegna a realizzare il pozzo per le ceneri, dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni ed effettuare i lavori entro un anno a far data dal verbale di consegna del servizio.

L'offerta tecnica dovrà consistere in

- una **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** costituita da max n. **8 (otto)** facciate A4, progressivamente numerate, esclusi copertina e indice, con orientamento verticale,

dattiloscritte utilizzando il carattere Arial 12, formulata prendendo in considerazione l'elemento di valutazione A (sub-elementi di valutazione A.1 e A.2);

La **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**, costituente l'Offerta Tecnica, dovrà essere redatta in lingua italiana, e dovrà essere consistere in max n. **8 (otto)** facciate A4, progressivamente numerate, esclusi copertina e indice, con orientamento verticale, dattiloscritte utilizzando il carattere Arial 12.

La suddetta Relazione dovrà essere suddivisa in paragrafi aventi come titoli i sub-elementi di valutazione A.1 e A.2 sotto indicati, in modo da consentire ai commissari una immediata comparazione tra le offerte e la conseguente attribuzione delle valutazioni.

Si invitano i concorrenti a rispettare rigorosamente le indicazioni sopra riportate in quanto l'eventuale numero di pagine eccedenti il limite indicato (*e quindi le pagine con numerazione eccedente il n.8*) non verrà preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

In particolare la Commissione giudicatrice, nell'esame dell'OFFERTA TECNICA valuterà i seguenti aspetti:

- congruenza fra l'offerta e la tipologia dei servizi;
 - completezza, intesa come individuazione delle componenti fondamentali dei servizi;
 - concretezza che consenta l'organizzazione e il controllo puntuale in sede di esecuzione del contratto;
 - chiarezza e sinteticità dell'offerta nel suo insieme.
- modulo Offerta Tecnica (**Allegato n. 5**) con riferimento agli elementi di valutazione sotto riportati:
- **B. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**
 - **C. MIGLIORIE**

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al pieno rispetto di tutto quanto proposto in sede di offerta tecnica, la quale costituirà parte integrante del contratto.

MODALITA' DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

Modalità di calcolo per l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica limitatamente all' elemento di valutazione A (SUB- ELEMENTI A.1 E A.2)

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n (Wi * V(a)i)$$

dove:

Pt (a) = punteggio definito per ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica

Wi = peso attribuito all'elemento i

V(a)i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

n = numero totale degli elementi
Σ = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ciascuno dei due sub-elementi di valutazione A.1 e A.2 un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ciascuno dei due sub-elementi di valutazione A.1 e A.2 relativamente a ciascuna offerta;
- infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato all'elemento A dell'offerta tecnica.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

La sommatoria, per ciascun sub-elemento di valutazione A.1 e A.2, dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica limitatamente all'elemento di valutazione A.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, non si procederà con la riparametrazione.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

Punteggio	Descrizione del criterio
0,00 - 0,25	INSUFFICIENTE Proposta insufficiente in quanto dimostra nulla o scarsa rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,26 - 0,50	SUFFICIENTE Proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,51 - 0,75	BUONO Proposta idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica
0,76 - 1,00	OTTIMO Proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento ai sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica, propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso

Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica sarà determinato sommando il punteggio ottenuto da ciascun concorrente, in relazione agli elementi di valutazione B e C al punteggio che la Commissione giudicatrice avrà assegnato discrezionalmente all'elemento di valutazione A.

MANCATA PRESENTAZIONE DI UNA O PIÙ OFFERTE TECNICHE

Si precisa che la mancata presentazione in sede di gara della documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara con riferimento ai sub-elementi di valutazione **A.1) "Metodologia"** (Relazione Illustrativa), **A.2) "Organizzazione"** (Relazione Illustrativa) e agli elementi di valutazione **B) "Prestazioni"**

aggiuntive" (Modulo Allegato 5) e **C) "Migliorie"** (Modulo Allegato 5) non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione dei relativi punteggi.

N.B.

In fase di esecuzione dell'affidamento il Comune committente si riserva la facoltà di verificare che quanto indicato a titolo di OFFERTA TECNICA venga realmente posto in essere. Allo scopo il Comune committente potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile. La mancata corrispondenza costituirà titolo per l'applicazione delle penali, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 12 "Penali" del Capitolato.

OFFERTA ECONOMICA = MASSIMO PUNTI 30

D. RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE DI GARA max punti 30

L'Offerta Economica **dovrà consistere nella indicazione in cifre del ribasso percentuale unico** offerto sull'importo a base d'asta.

Si terrà conto dei ribassi percentuali sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara

Il concorrente dovrà indicare, **a pena di esclusione**, nell'apposito spazio dedicato del Modulo ***Allegato 6)***:

- i **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento all'affidamento del servizio in questione. Nello specifico dovranno essere indicati esclusivamente i costi della sicurezza interni dell'azienda;
- i **COSTI DELLA MANODOPERA**, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in oggetto.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30

Per la determinazione del coefficiente relativo all'**elemento C) (Ribasso Percentuale sull'importo posto a base d'asta)**, si applicherà la seguente formula:

$$V_i(a) = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_i(a)$ è il coefficiente attribuito al ribasso relativo all'offerta "**a**" presa in esame; esso è un numero variabile tra **0** e **1** ed è espresso in "*centesimi*";

R_a è il ribasso relativo all'offerta "**a**" presa in esame;

R_{max} è il più elevato ribasso offerto e quindi il più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

Il coefficiente come sopra calcolato verrà moltiplicato per il punteggio previsto e determinerà il punteggio assegnato per l'offerta economica a ciascun concorrente.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio finale determinato sommando il punteggio complessivo dell'offerta tecnica con il punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità del punteggio finale il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per l'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

11 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA – MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" "Appalti servizi" del sito internet della Provincia di Mantova, all'indirizzo www.provincia.mantova.it, unitamente al Disciplinare di gara, ai relativi allegati, sono pubblicati gli elaborati in formato zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici invitati di conoscere e valutare le caratteristiche del servizio da prestare.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante **per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
- Eventuali comunicazioni in merito alla documentazione di gara da parte della Stazione Appaltante ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili **attraverso la funzionalità "Documentazione di gara"**, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.
- Sarà inoltre cura della Stazione Appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet della Provincia di Mantova nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" "Appalti servizi", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, via PEC attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
- Ai sensi dell'art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante comunicherà d'ufficio, attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all'atto della registrazione a Sintel, entro un termine non superiore a 5 giorni:
 - a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Disciplinare di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 - b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
 - c) l'eventuale decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i candidati;
 - d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).
- In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

12 - TERMINE – INDIRIZZO DI RICEZIONE – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione amministrativa ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL

entro e non oltre le ore 16.00 del 26 MARZO 2018

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o ricevute senza l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

L'operatore economico registrato a SINTEL accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica;

Si precisa che l'offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta **con congruo anticipo** rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.)

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" – All. n. 13 (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

12.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - STEP 1

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, in un unico file formato ".zip" (o equivalente) comprensivo dei seguenti documenti, ciascuno dei quali **firmato digitalmente**:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, da rendersi in bollo da € 16,00 (*), espressa completando in ogni sua parte l'apposito modulo, recante l'indicazione dell'oggetto della gara e i dati identificativi del concorrente (*denominazione/ragione sociale, codice fiscale, partita I.V.A., sede della Ditta*), secondo le precisazioni di seguito indicate:

- se il concorrente partecipa alla gara come impresa singola dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/a**);
- se il concorrente partecipa alla gara come RTI o consorzio ordinario o Geie dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/b**);
- se il concorrente partecipa alla gara in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete dovrà presentare il Modulo (**ALLEGATO 1/c**).

In caso di partecipazione come impresa singola la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio o il Geie e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Si precisa che, nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, dovrà essere allegata copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, da parte del mandatario/capogruppo.

Per ogni partecipante al raggruppamento tra i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e), lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno essere specificate le parti del servizio che si intendono assumere. La mancata indicazione della suddivisione del servizio all'interno del raggruppamento o consorzio o Geie comporterà l'esclusione dalla gara.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 3.5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.

NB: *Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".*

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), in carta libera, reso e sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità allo schema allegato (**Allegato 2**), quale parte integrante del presente Disciplinare di gara; tale Documento dovrà essere presentato in conformità al modello di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata sulla G.U n. 174 del 27.07.2016.

Il "Documento di gara unico europeo" da rendere tramite la compilazione dell'ALLEGATO 2 contiene le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei soggetti di cui all'art. 80 c. 3 di seguito indicati, anche se cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Disciplinare di gara:
 - titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 - soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Compilazione del “Documento di gara unico europeo”

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente:

- dall'operatore economico che partecipa per proprio conto;
- da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- sia da parte del consorzio, sia da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare, in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- dalla eventuale impresa ausiliaria in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento;
- da ciascuna impresa appartenente all'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Compilazione del “Documento di gara unico europeo”

- **L'operatore economico che partecipa per proprio conto** deve produrre un solo “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; **Sezione D** “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento” solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, ivi compresa l'ipotesi in cui il concorrente singolo o raggruppato, pur essendo in possesso dell'**iscrizione all'Albo dei gestori ambientali – Categoria 4**, intenda subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

- **Parte III** – Tutte le sezioni;

- **Parte IV**

Sezione A “Idoneità”

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;
- **Punto 2** - precisare l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la relativa categoria;

Sezione B “Capacità economica e finanziaria”:

- **Punto 2a**
- **Punto 3** (se pertinente)

Sezione C “Capacità tecniche e professionali”:

- **Punto 1b**

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

- **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti**, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2) deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio.

Nello specifico la **mandataria** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione) – **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”; **Sezione C** “Informazioni sull'affidamento sulle

capacità di altri soggetti” solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; *Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”* solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, ivi compresa l'ipotesi in cui il concorrente singolo o raggruppato, pur essendo in possesso dell'**iscrizione all'Albo dei gestori ambientali – Categoria 4**, intenda subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV**

Sezione A “Idoneità”

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Punto 2** - precisare l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la relativa categoria;

Sezione B “Capacità economica e finanziaria”:

- **Punto 2a**

- **Punto 3 (se pertinente)**

Sezione C “Capacità tecniche e professionali”:

- **Punto 1b**

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

La/e **mandante/i** dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;** **Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- **Parte III – Tutte le sezioni;**

- **Parte IV**

Sezione A “Idoneità”

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Punto 2** - precisare l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la relativa categoria;

Sezione B “Capacità economica e finanziaria”:

- **Punto 2a**

- **Punto 3 (se pertinente)**

Sezione C “Capacità tecniche e professionali”:

- **Punto 1b**

Sezione D “Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

- In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all'art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il **“Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto digitalmente anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

Nello specifico il **Consorzio** dovrà compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A “Informazioni sull'operatore economico”** - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;** **Sezione C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; **Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità**

l'operatore economico non fa affidamento" solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; qualora oggetto del subappalto sia una o più delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dall'art. 1, c.53 della Legge n. 190/2012, ivi compresa l'ipotesi in cui il concorrente singolo o raggruppato, pur essendo in possesso dell'**iscrizione all'Albo dei gestori ambientali – Categoria 4**, intenda subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, in tale Sezione deve essere indicata la terna di subappaltatori prevista dal comma 6 del citato art. 105;

- **Parte III** – *Tutte le sezioni*;

- **Parte IV**

Sezione A *"Idoneità"*

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Punto 2** - precisare l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la relativa categoria;

Sezione B *"Capacità economica e finanziaria"*:

- **Punto 2a**

- **Punto 3** (se pertinente)

Sezione C *"Capacità tecniche e professionali"*:

- **Punto 1b**

Sezione D *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"* - precisare la certificazione del sistema di qualità posseduta ai fini della eventuale riduzione della garanzia provvisoria;

- **Parte VI** *"Dichiarazioni finali"*

La/e impresa/e **consorziatale** per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare le seguenti parti del documento:

- **Parte II - Sezione A** *"Informazioni sull'operatore economico"* - (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) – **Sezione B** *"Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"*;

- **Parte III** – *Tutte le sezioni*;

- **Parte IV**

Sezione A *"Idoneità"*

- **Punto 1** - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo

- **Punto 2** - precisare l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali e la relativa categoria;

Sezione B *"Capacità economica e finanziaria"* (eventuale):

- **Punto 2a**

- **Punto 3** (se pertinente)

Sezione C *"Capacità tecniche e professionali"* (eventuale):

- **Punto 1b**

Sezione D *"Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"* (eventuale) - precisare la certificazione posseduta attestante il rispetto di determinati sistemi di qualità;

- **Parte VI** *"Dichiarazioni finali"*

Il **"Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 2)** deve essere presentato e sottoscritto digitalmente anche dalla/e eventuale/i **impresa ausiliaria** in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento.

Per le Parti da compilare da parte dell'eventuale/i **impresa ausiliaria** si veda quanto sopra riportato al precedente *paragrafo 5*) del presente Disciplinare di gara.

NB) Il "Documento di gara unico europeo" (Allegato 2) deve essere reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione

di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

3. DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. da rendersi tramite la compilazione del Modulo (***Allegato 3***) (o *conformemente ad esso*) da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio, da parte delle eventuali imprese ausiliarie e da parte di ciascuna impresa appartenente all'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, o da altra persona dotata di poteri di firma.

4. CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE (*ALLEGATO 4*) debitamente sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, il Capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, il Capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 3.5.3) del presente Disciplinare di Gara.

5. GARANZIA PROVVISORIA

Nel caso di garanzia provvisoria prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993: l'operatore economico deve allegare documento in formato elettronico, sottoscritto digitalmente **dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante**, atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria, **intestata al Comune di Roncoferraro**, di importo pari almeno al 2% dell'importo complessivo dell'affidamento (€ 3.600,00), costituita come indicato al precedente *paragrafo 4.1)* del presente Disciplinare di gara e con le caratteristiche ivi indicate.

La garanzia provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione d'impegno, firmata digitalmente dal fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare verso il concorrente, in caso di aggiudicazione al concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora la dichiarazione di impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) fosse contenuta nel documento allegato nel campo "garanzia provvisoria", non è necessario allegare specifica *"Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva"*.

Qualora la *"Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva"* non fosse contenuta nella garanzia provvisoria, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione amministrativa sia la garanzia provvisoria che la dichiarazione in questione in formato .zip.

Sono esentati dal produrre l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

NB: QUALORA IL GARANTE SIA IMPOSSIBILITATO AD EMETTERE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA O LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE, IL CONCORRENTE POTRA' PRODURRE UNA COPIA SCANSIONATA DELLA POLIZZA STESSA, O DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA, FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO CONCORRENTE

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione comunale, l'operatore economico dovrà allegare copia della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare,

corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico: l'operatore economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato Italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.

- Ai sensi dell'art. 93, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o assegno circolare, l'operatore economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora risultasse aggiudicatario.
- La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.
- Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento di Imprese o Consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.
- L'operatore economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura).

NB: QUALORA IL GARANTE SIA IMPOSSIBILITATO AD EMETTERE LA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE, IL CONCORRENTE POTRA' PRODURRE UNA COPIA SCANSIONATA DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA DEFINITIVA, FIRMATA DIGITALMENTE DAL MEDESIMO CONCORRENTE

Resta comunque fermo che sono esentati dal produrre l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva le microimprese, le piccole e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Documentazione eventuale per la riduzione dell'importo della garanzia provvisoria

Come precisato al *paragrafo 4.3)* del presente Disciplinare di gara, la garanzia provvisoria potrà essere ridotta secondo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta i requisiti posseduti, allegando nel campo riservato alla garanzia provvisoria, copia scansionata dei documenti di certificazione o idonea autocertificazione.

Tutte le certificazioni e le dichiarazioni prodotte dovranno essere firmate digitalmente.

Indipendentemente dal possesso di specifica certificazione, si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

6. PATTO DI INTEGRITA' (ALLEGATO 8) debitamente sottoscritto digitalmente, per integrale accettazione, da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, *lett. b)* e *lett. c)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, *lett. d)* e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, *lett. e)* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g).
Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) la sottoscrizione digitale del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

- 7. "PASOIE" rilasciato dal servizio AVCPASS**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi di accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A comprova dell'avvenuta acquisizione del PASOIE l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata dello stesso.

- 8. RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 20,00 (venti/00) DOVUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) AI SENSI DELL'ART.1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N.266 E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' n. 1300 del 20 dicembre 2017.** Il versamento del contributo va effettuato nella misura e con le modalità indicate al paragrafo 7) del presente Disciplinare di gara.

A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo, l'operatore economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta di pagamento.

Il mancato pagamento del suddetto contributo comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

- 9. (Solo in caso di avvalimento)**

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 5)* del presente Disciplinare di gara.

- 10. (Solo in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario o Geie già costituiti)**

COPIA SCANSIONATA DEL MANDATO COLLETTIVO SPECIALE E IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o Geie. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.

- 11. (Solo in caso di contratto di rete)**

In caso di partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente *paragrafo 3.5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

- 12. (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)**

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta la documentazione indicata nel precedente *paragrafo 3.5.4)* del presente Disciplinare di Gara.

- 13. (Solo in caso di imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea)**

Le imprese con sede in altri Stati membri dell'Unione europea dovranno integrare la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare di Gara nonché le dichiarazioni rese con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, circa l'esistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, con la produzione dell'ulteriore documentazione indicata al precedente *paragrafo 3.5.5)* del presente Disciplinare di gara.

14. PROCURA

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (*generale o speciale*), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (*generale o speciale*) che attesti i poteri del sottoscrittore.

12.2 - OFFERTA TECNICA - STEP 2

Al secondo step del percorso guidato "*Invia offerta*" l'operatore economico deve produrre nell'apposito campo "Busta tecnica", presente sulla piattaforma SINTEL la documentazione tecnica consistente in:

- 1 un' **UNICA CARTELLA** di file formato.zip (*ovvero equivalenti software di compressione dati*) contenente:
 - la **RELAZIONE ILLUSTRATIVA** costituita da max n. **8 (otto)** facciate A4, progressivamente numerate, esclusi copertina e indice, con orientamento verticale, dattiloscritte utilizzando il carattere Arial 12, formulata prendendo in considerazione l'elemento di valutazione A (sub-elementi di valutazione A.1 e A.2), esplicitato al precedente paragrafo 10) "*Procedura e criterio di aggiudicazione*".
 - modulo Offerta Tecnica (**Allegato n. 5**) allegato al presente Disciplinare di gara

Sottoscrizione Offerta Tecnica

- Sia la **Relazione Illustrativa** che il **Modulo Offerta Tecnica (Allegato 5)** sopra indicati devono essere sottoscritti digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
- In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal concorrente mandatario "in nome e per conto proprio e dei mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie.
- In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dal concorrente.
- Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 3.5.3*) del presente Disciplinare di Gara.

DIMENSIONI MASSIME DEI FILE CARICATI (UPLOAD)

In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica, busta economica) SINTEL applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di SINTEL dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da SINTEL, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

(TRATTO DA "*Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel – agosto 2017*" - Pagina 11 di 11)

Si precisa che:

- Gli impegni assunti in sede di offerta tecnica con la presentazione della documentazione di cui sopra costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.
- Nessun compenso spetterà alle Imprese offerenti per lo studio e la redazione dell'offerta tecnica; detta offerta non sarà restituita e resterà di proprietà del Comune committente. Parimenti non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per i costi relativi all'esecuzione delle soluzioni migliorative proposte in sede di offerta.

NB)

A pena di esclusione dalla gara, nell'“Offerta tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, richiesti espressamente con riferimento all' “Offerta Economica”.

12.3 - OFFERTA ECONOMICA - STEP 3

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico, nell'apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel dovrà indicare, a pena di esclusione, la propria offerta economica, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sull'importo a base di gara.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica l'operatore economico dovrà inserire nel campo **“DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA”**, il seguente documento:

- “Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera”, di cui all'Allegato 6, recante, a pena di esclusione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
- l'indicazione dei propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività svolta con riferimento all'affidamento in oggetto;
- l'indicazione dei propri **COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento all'affidamento in oggetto.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Sottoscrizione “Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera”

- In caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o Geie, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la “Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera” dovrà essere sottoscritta digitalmente dal concorrente mandatario “in nome e per conto proprio e dei mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la “Dichiarazione oneri aziendali della sicurezza e costo della manodopera” dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti i raggruppamenti o i consorzi o Geie.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2, lett. f) si rimanda a quanto indicato al precedente *paragrafo 3.5.3)* del presente Disciplinare di Gara.

12.3.1 - Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo **“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri 2.280,00)”**.

NB) *Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli che devono essere quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti attraverso la compilazione dell'apposito Modulo (Allegato 6) in sede di presentazione dell'offerta economica.*

12.3.2 - Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunitamente annullata) su un foglio che contenga la denominazione della procedura (v. precedente Paragrafo 1 – Scheda riassuntiva della procedura), nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la “marca da bollo digitale”.

12.4 - RIEPILOGO DELL'OFFERTA - STEP 4

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d'offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli

step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.

12.5 - INVIO OFFERTA - STEP 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto **"Invia offerta"**. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare la documentazione costituente l'offerta tecnica nonché il valore dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica, economica).

13 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

Per l'espletamento della gara in oggetto è prevista la nomina di un Seggio di gara e di una Commissione giudicatrice.

Il Seggio di gara, presieduto dal competente Dirigente della Provincia di Mantova, con la presenza di due testimoni e di un segretario verbalizzante, curerà le operazioni di gara che richiedono competenze amministrative, mentre la Commissione giudicatrice curerà le operazioni di gara riguardanti la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica, il **giorno 27 MARZO 2018, alle ore 9.00** presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Amedeo n. 32.

Eventuali modifiche saranno notificate agli operatori economici attraverso la funzionalità *“Comunicazioni procedura”*.

Le operazioni di gara sono pubbliche e pertanto chiunque può assistere alle stesse; peraltro solo i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o soggetti dagli stessi delegati, muniti di delega che dovrà essere consegnata e allegata al Verbale di gara, potranno far mettere a verbale proprie dichiarazioni, ed eventualmente chiedere di allegare allo stesso propri scritti.

Nella prima seduta pubblica di gara il Presidente del Seggio di gara verificherà la regolare composizione del Seggio di gara, dando atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti. Provvederà inoltre a verificare le identità dei presenti riportandole sul Verbale di gara nonché a far compilare loro il *“Prospetto delle presenze”*.

Di seguito il Seggio di gara procederà a dare riscontro delle offerte pervenute nei modi e termini prescritti.

Nel corso della seduta pubblica, il Seggio di gara provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa presentata in modalità telematica;
- d) ammissione o esclusione dei concorrenti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., o ammissione dei concorrenti alla procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c.9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*come indicato nel riquadro successivo*).

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del *“Documento di gara unico europeo” (DGUE)*, di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed all'offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (*dieci*) per sanare le irregolarità commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di gara potrà fissare anche la data della nuova seduta di gara in cui verrà dato conto dell'esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno definitivamente ammessi od esclusi i concorrenti tenuti alla regolarizzazione.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta mediante la funzionalità *“Comunicazioni procedura”*. È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti così contattati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione richiesti.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara il Presidente del Seggio di gara, darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione, e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all'esclusione dalla gara del concorrente ammesso al soccorso istruttorio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato, si provvederà anche all'incameramento della garanzia provvisoria.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il Presidente del Seggio quindi dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara rinviando l'apertura del file *“OFFERTA TECNICA”* a cura della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art.77 e dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Con comunicazione scritta che verrà inviata, con congruo preavviso, agli operatori economici partecipanti mediante la funzionalità *“Comunicazioni procedura”*, verrà convocata la successiva seduta pubblica nel corso della quale la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, provvederà all'apertura del file *“OFFERTA TECNICA”*, inserito nel campo *“offerta tecnica”* ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta.

Nella medesima seduta pubblica di gara la Commissione giudicatrice rinverrà la valutazione delle offerte tecniche in sedute riservate.

La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, provvederà:

- all'esame della documentazione costituente l'offerta tecnica;
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche;
- alla redazione della graduatoria in base al punteggio attribuito

Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata verrà redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice provvederà a convocare una nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo agli operatori economici partecipanti mediante la funzionalità "*Comunicazioni procedura*".

Nella nuova seduta pubblica di gara il Presidente della Commissione giudicatrice, dopo aver comunicato i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, darà lettura dei punteggi assegnati e procederà a completare la procedura telematica provvedendo:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "offerta economica";
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'Allegato 6) contenente l'indicazione del "Costo della Manodopera" e del "Costo degli oneri Aziendali di Sicurezza";
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche.

Eseguite le sopra indicate operazioni, il Sistema genererà automaticamente la graduatoria rilevante ai fini della proposta di aggiudicazione.

Il Presidente della Commissione darà quindi lettura della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia il Presidente procederà ai sensi di quanto previsto dal citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e come meglio di seguito indicato.

Nel caso in cui non risultino offerte anormalmente basse la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione.

A parità di punteggio assegnato la proposta di aggiudicazione verrà formulata nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità la proposta di aggiudicazione sarà decisa mediante sorteggio dandone comunicazione attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*".

Le risultanze delle suddette operazioni e la suddetta graduatoria saranno registrate dal Sistema e i soggetti abilitati potranno prenderne visione in modalità telematica.

FASE EVENTUALE DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., saranno assoggettate a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui talune offerte risultino anormalmente basse in base al criterio sopra descritto, la Commissione sospenderà la seduta pubblica di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione. Questi per la verifica delle suddette offerte anormalmente basse potrà avvalersi della medesima Commissione Giudicatrice.

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., su richiesta del RUP, gli operatori economici le cui offerte risulteranno anormalmente basse saranno tenuti a fornire spiegazioni sul prezzo proposto in relazione alle modalità di svolgimento del servizio offerto in gara, al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del servizio da affidare, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative:

- a) all'economia del processo di prestazione dei servizi offerti;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente dispone per prestare i servizi offerti;
- c) all'originalità e peculiarità delle modalità prescelte e delle soluzioni adottate con riferimento ai servizi proposti dall'offerente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP richiederà agli offerenti per iscritto (via PEC) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni assegnando agli stessi **un termine perentorio non inferiore a 15 gg dalla data di ricevimento della richiesta.**

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo (RTI) la presentazione per iscritto delle suddette spiegazioni verrà formalmente richiesta alla sola mandataria su cui graverà l'onere di fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare la sostenibilità dell'offerta presentata dal RTI.

Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto in sede di gara, fornendo inoltre tutte le giustificazioni relative agli elementi di valutazione della offerta tecnica.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle, avvalendosi della Commissione Giudicatrice.

Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, il RUP potrà richiedere per iscritto, sempre via PEC, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell'offerta, assegnando agli operatori economici un termine perentorio per rispondere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica; i suddetti Verbali verranno sottoscritti sia dal RUP, che dalla Commissione Giudicatrice che lo ha coadiuvato nelle operazioni di verifica.

Concluse le operazioni di verifica, il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà a fissare una nuova seduta pubblica di gara, la cui convocazione verrà comunicata, con congruo preavviso, tramite la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara nonché tramite pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.provincia.mantova.it

Alla riapertura della seduta pubblica il Presidente della Commissione Giudicatrice provvederà a dare lettura delle risultanze delle operazioni di verifica condotte, eventualmente escludendo l'offerta o le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso anormalmente basse e procedendo alla proposta di aggiudicazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 c.5 e 33 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che a norma dell'art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti o di costi proposti o se si accerta che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

14 – VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA - AGGIUDICAZIONE – SVINCOLO DELL'OFFERTA – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Concluse le operazioni di cui sopra, il Presidente della Commissione perviene alla proposta di aggiudicazione della gara a favore dell'operatore economico che ha conseguito il miglior punteggio complessivo.

▪ Verifica dei requisiti e del costo della manodopera.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Parallelamente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP nominato dall'Ente committente procederà, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto. Il RUP si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale del servizio oggetto del presente appalto.
- Si precisa che nelle ipotesi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA
--

Nell'ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dall'ente committente, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell'offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola.

Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- gli operatori economici potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile all'Ente committente. Il Comune committente potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine per ulteriori 180gg ai sensi dell'art. 32 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Decorso tale termine, i concorrenti potranno liberarsi mediante comunicazione scritta, che tuttavia resterà senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dall'Ente committente, quest'ultimo abbia già adottato il provvedimento di aggiudicazione;
- è espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Ente committente resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione dell'affidamento, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che gli operatori economici possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo;
- la presentazione delle offerte non vincola l'Ente committente all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Ente committente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
- l'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso;
- si procederà alla aggiudicazione della presente procedura entro 30 gg. decorrenti dal momento in cui risulterà integralmente acquisita, sia tramite il sistema AVCpass sia tramite specifica richiesta all'operatore economico proposto per l'aggiudicazione, la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara nonché la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto;
- la documentazione da produrre ed il relativo termine di presentazione verranno tempestivamente elencati e richiesti a mezzo PEC;
- terminata la suddetta verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario il Responsabile del Procedimento procederà con l'aggiudicazione che sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" di Sintel. Tale comunicazione arriverà agli operatori economici concorrenti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito all'atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32 – comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la stipulazione del contratto decorrerà dall'aggiudicazione e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario;
- prima ed ai fini della stipulazione del contratto la Stazione Appaltante acquisirà le informative/comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 159/2011;

- nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancata produzione della documentazione richiesta nonché per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione e segnalerà il fatto all'A.N.A.C. nonché all'autorità giudiziaria competente, ove ne ricorrano i presupposti. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile aggiudicare la gara al soggetto che segue nella graduatoria, l'Amministrazione si riserva la facoltà d'interpellare l'ulteriore concorrente che segue nella graduatoria. In ogni caso l'Amministrazione si riserva ogni azione verso l'aggiudicatario per il risarcimento dei danni subiti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune committente;
- in applicazione di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, c.5, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- il Comune committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione;
- sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dell'aggiudicatario.

15 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

- I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Stazione appaltante che dall'Ente committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
- I dati potranno essere comunicati:
 - al personale sia della Stazione appaltante che dell'Ente committente che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
 - a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..
- La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
- A tale riguardo i concorrenti, con la partecipazione alla presente gara, autorizzano la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
- Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare **una apposita dichiarazione in busta chiusa (da inserire nella documentazione amministrativa)** riportante la dicitura **"contiene dichiarazione ex art. 53 c. 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i."** con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica o economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 ***"Codice della proprietà industriale"***.
- In assenza della dichiarazione di cui sopra, la Stazione appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.

- Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *“in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*.

Titolari del trattamento sono la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32, nonché il Comune di Roncoferraro, in qualità di Ente committente, con sede in Roncoferraro, Via Roma n.11. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è la Responsabile della procedura telematica – Dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti della Provincia di Mantova.

Responsabile del Procedimento è Monica Signoretti, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Roncoferraro.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

16 - AVVERTENZE GENERALI

- Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino:
 - offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - offerte che siano sottoposte a condizione, offerte espresse in termini generici e quelle per persona da nominare;
 - offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla *lex specialis* di gara;
 - offerte incomplete e/o parziali;
 - offerte in variante.
- Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici:
 - che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al “soccorso istruttorio”, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- Il Comune committente si riserva il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - di procedere alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta conveniente per l'Ente committente;
 - di procedere con la verifica dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016, qualora sulla base di elementi specifici l'offerta appaia anormalmente bassa;
 - di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara
- Non saranno accettate offerte pervenute senza l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it .
- Saranno nulle le offerte condizionate. Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel presente Disciplinare di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria. Resta a carico dell'Amministrazione la spesa relativa all'I.V.A.
- L'aggiudicatario ha l'obbligo di rimborsare al Comune committente le spese di pubblicazione, del bando e dell'esito di gara, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla GURI n. 20 del 25.01.2017), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
- Il Comune committente si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Le norme contenute nel Capitolato si intendono integrate ed eventualmente modificate dal presente Disciplinare di gara.
- Nel caso di mancata prestazione del servizio, nei termini e alle condizioni previste dal Capitolato, il

Comune committente potrà aggiudicare il servizio stesso al concorrente che segue in graduatoria.

- La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
- Nessun compenso verrà riconosciuto alle ditte partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell'offerta.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 *“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa aggiudicataria.
- A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia, entro i termini ivi indicati.
- Responsabile del procedimento, limitatamente alla presente procedura di gara, è la Dott.ssa Gloria Vanz, Dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale, Patrimonio e Appalti (Tel. 0376/204347 - Fax: 0376/204707 - E-mail gloria.vanz@provincia.mantova.it).
- Responsabile del procedimento, in relazione all'esecuzione del servizio, è Monica Signoretti, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Roncoferraro (tel. 0376/6629201 - fax 0376/6629207 e-mail: area: monica@comune.roncoferraro.mn.it

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il presente Disciplinare di gara, di non aggiudicare senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né extracontrattuale, e senza che gli operatori economici possano avanzare pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gloria Vanz)